



AUBAC

Autorità di bacino distrettuale
dell'Appennino Centrale

CONFERENZA ISTITUZIONALE PERMANENTE

Delibera n. 67 - Seduta del 26 maggio 2026

Oggetto: Piano di bacino stralcio Assetto Idrogeologico del distretto idrografico dell'Appennino centrale per la gestione del rischio idraulico da alluvioni (PAI idraulico) e relative misure di salvaguardia. Adozione definitiva ai sensi degli articoli 63, comma 6, lettera e), 65, comma 7, 66, 67 e 68 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. (Estratto)

Articolo 3

1. Ai sensi dell'articolo 65, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono adottate come misure di salvaguardia del PAI idraulico le seguenti disposizioni delle norme tecniche di attuazione:
 - art. 2, comma 6;
 - art. 7, commi 1, 3, 4, 5, 6 e 7;
 - art. 8, Sezione A, commi 1 e 2;
 - art. 9, Sezione A, commi 1 e 2;
 - art. 10, Sezione A, commi 1 e 2;
 - art. 11, Sezione A, comma 1;
 - art. 12;
 - art. 13;
 - art. 14;
 - art. 15;
 - art. 16;
 - art. 17;

- art. 18;
 - art. 19;
 - art. 26, comma 4;
 - Allegato 2;
 - Allegato 3;
 - mappe dell'assetto idraulico.
2. Le misure di salvaguardia si applicano con riferimento alle fasce, agli ambiti e alle perimetrazioni rappresentati negli elaborati cartografici del PAI idraulico di cui alla presente deliberazione e al reticolo idraulico principale individuato nell'Allegato 3 del medesimo Piano, che costituisce parte integrante delle disposizioni poste in salvaguardia. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni poste in salvaguardia, rilevano altresì le definizioni contenute nell'articolo 4 del PAI idraulico, nei limiti in cui siano necessarie alla loro corretta interpretazione e applicazione.
3. Le misure di salvaguardia previste dalla presente deliberazione divengono immediatamente vincolanti dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'avviso di adozione definitiva del PAI idraulico e restano in vigore fino all'approvazione del Piano con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e, comunque, per un periodo non superiore a tre anni.